

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Progetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 20 novembre 2000¹ della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 2001²,

decreta:

I

La legge federale del 2 settembre 1999³ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 18 n. 25 (nuovo)

Sono esclusi dall'imposta:

25. le operazioni delle casse di compensazione effettuate fra di loro e le operazioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezionamento professionali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2664

1 FF **2001** 1285

2 FF **2001** 1292

3 RS **641.20**

4 RS **831.10**